

AVVISO PUBBLICO STEP CALABRIA- AIUTI PER INTERVENTI SU TECNOLOGIE CRITICHE – PR CALABRIA FESR FSE+ 2021/2027

FAQ aggiornate al 22 ottobre 2025

1. Domanda: I Beneficiari che presentano domanda in “forma aggregata”, possono annoverare tra i Partner anche Laboratori Strumentali o di Ricerca applicata/sperimentale delle Università calabresi?

R: L’avviso prevede al par. 2.1 che possono partecipare le imprese di qualsiasi dimensione, singole o in forma aggregata. La forma aggregata è riferita esclusivamente alle imprese la cui forma giuridica sia di: consorzi, società consortili, contratti di rete con soggettività giuridica. Non sono previsti partenariati in altre forme giuridiche.

2. Domanda: Nel caso il programma di investimento preveda l’acquisto di un terreno è necessario allegare i documenti citati alla lettera c1 (titolo disponibilità) e c2 (allegato 5 di assenso proprietario immobile) e c7 (allegato 15 acquisto edificio esistente) e c8 (perizia giurata su valore immobile)?

R: Con riferimento ai documenti indicati nel quesito, si specifica quanto segue. Il titolo di disponibilità (c1), anche in forma di preliminare registrato, è sempre necessario nel caso in cui il programma di intervento riguardi Investimenti produttivi. L’allegato 5 (c2) non è necessario nel caso di acquisto di un terreno, mentre è necessario laddove un progetto viene realizzato in un fabbricato già esistente, di proprietà di un terzo, nella disponibilità del proponente per locazione, comodato, ecc. L’allegato 15 (c7) è necessario nel caso in cui il programma di investimento comprenda l’acquisto di un edificio esistente. La perizia giurata (c8) è sempre necessaria, sia per il solo acquisto di terreni che per l’acquisto di edifici esistenti.

3. D: E’ confermato che il limite sulle spese di Ricerca e Sviluppo è pari al massimo al 30% degli Investimenti Produttivi?

R: No, si specifica che la tipologia di intervento B) Attività di Sviluppo Sperimentale, ove prevista dal proponente, deve obbligatoriamente includere la componente di Sviluppo sperimentale, mentre la componente di Ricerca industriale è facoltativa e in ogni caso la componente di Ricerca Industriale non potrà superare il 30% delle spese totali ammissibili della tipologia di intervento B) Attività di Sviluppo Sperimentale.

4. D. Con la presente si intende chiedere se gli impianti fotovoltaici rientrano nella voce Macchinari, impianti ed attrezzature varie o nella voce Opere murarie e assimilate.

R.: L’impianto fotovoltaico rientra nella voce Macchinari, impianti e attrezzature, mentre le eventuali opere murarie e assimilate correlate sono imputabili alla voce Opere murarie e assimilate

5. D. si chiedono chiarimenti sui seguenti punti:

1. Per la partecipazione ad un progetto unicamente di attività sperimentale che tipo di Contratto di Rete è previsto ? (Rete-Contratto o Rete-Soggetto)
2. Il Contratto di Rete deve essere già costituito al momento della domanda o si può formalizzare a seguito di eventuale approvazione ?
3. La partecipazione di una Università deve essere solo come partecipante al contratto di rete o si può considerare solo come fornitore di consulenza ?
4. La perizia tecnica asseverata è necessaria anche per un progetto che prevede SOLO attività di sviluppo sperimentale e ricerca industriale ?

R. di seguito le risposte ai quesiti:

- 1) si rimanda al par. 2.1.1 che esplicita chiaramente che i beneficiari possono essere, tra le altre forme, imprese aggregate in forma di contratto di rete con soggettività giuridica e, dunque, deve avere la forma di Rete-Soggetto;
- 2) si rimanda al par. 2.1.1 che esplicita chiaramente che le aggregazioni devono essere già costituite alla data di presentazione della domanda;
- 3) la possibilità di partecipazione di una Università ad una Rete Soggetto deve essere verificata dal proponente, in relazione alle norme applicabili. L'Avviso non esclude che una Università possa essere fornitore di servizi di consulenza ad una impresa partecipante;
- 4) la perizia tecnica giurata di cui al punto b) del par. 4.4.1 è obbligatoria in tutti i casi.

6.D. Ai fini della dimostrazione da parte dell'impresa della capacità finanziaria, dopo l'ammissione provvisoria alle agevolazioni, si chiede se sia possibile esibire una delibera assembleare con la quale i soci si impegnano a versare

R. il par. 3.5 dell'Avviso specifica le modalità con cui deve essere dimostrata la capacità finanziaria, dopo la concessione provvisoria: saldi di conto correnti non cointestati, saldi di conto titoli, copia deliberazione bancaria di concessione mutuo. Non sono previste ulteriori diverse modalità.

7. D.si chiedono chiarimenti operativi:

1. Nell'avviso si fa riferimento all'obbligo di allegare perizie tecniche. Potreste cortesemente specificare a cosa si riferiscono esattamente? Il progetto prevede la creazione ex novo di un processo basato su intelligenza artificiale, da realizzare proprio grazie alle risorse del bando. In questo contesto, su cosa dovrebbe essere redatta la perizia, non essendo ancora disponibile il bene o la tecnologia da certificare?
2. Vorrei inoltre sapere se è già possibile accedere alla piattaforma telematica per la compilazione della domanda e dei moduli, oppure se sarà necessario attendere l'apertura ufficiale prevista per il 30 ottobre.

R. Sul punto 1) la perizia è sempre necessaria per stabilire la riconducibilità del progetto al Regolamento STEP e alle finalità e condizioni poste dall'avviso. Si rimanda a quanto previsto:

- al par. 3.1.2 nel quale è specificato che gli interventi devono essere finalizzati allo sviluppo e/o fabbricazione di tecnologie critiche o alla salvaguardia di catene del valore, che devono ricadere in uno degli ambiti STEP indicati, e quali sono le condizioni per definire una tecnologia critica;
- al par. 3.1.2.B) nel quale sono definite alcune condizioni specifiche per gli interventi B) Attività di Sviluppo sperimentale e Ricerca industriale (es. loro funzionalità rispetto allo sviluppo/fabbricazione di tecnologie critiche e il TRL di partenza e di fine progetto, ecc.);
- al par. 3.1.3 nel quale sono definite ulteriori caratteristiche delle tecnologie oggetto dell'Avviso;
- al par. 3.1.6 nel quale è specificato che, tra l'altro, il contenuto minimale della perizia, anche al fine di stabilire la sussistenza delle condizioni per la riconducibilità del progetto in ambito STEP

Sul punto 2) le domande possono essere caricate in piattaforma dalla data di apertura dello sportello.

8. D. Una impresa con sede principale fuori regione e sede operativa in Calabria, dovendo potenziare questa sede operativa, ritenendo che il bando STEP rappresenti un'importante opportunità di sviluppo e considerando che esso ammette la copertura dei costi anche in altre regioni, richiede informazioni sull'eventuale percentuale massima di costi di personale ammissibili fuori regione.

R. L'Avviso specifica al par. 3.4 punto 1.4 che le spese per il personale (in relazione alle attività di sviluppo sperimentale e correlata ricerca industriale) sono ammissibili a condizione che lo stesso personale sia operante nelle unità locali ubicate in Regione Calabria. Dunque, non è ammissibile il costo di personale di altre sedi fuori regione. Si specifica che le spese di personale ammissibili si riferiscono esclusivamente a personale dipendente e riguardano i profili di ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario in conformità con le disposizioni di cui al Decreto 3147 del 08/03/2024 che contempla esclusivamente le forme contrattuali ivi riportate. In particolare, le fasce di costo di cui all'allegato UCS applicabili sono così corrispondenti per i soggetti beneficiari imprese: Alto per i livelli dirigenziali; Medio per i livelli di quadro; Basso per i livelli di impiegato/operaio.

9.D. In merito al Bando indicato in oggetto, relativamente al calcolo dell'affidabilità finanziaria, questa va calcolata per ciascun beneficiario in caso di aggregazione?

Se sì, tutti i potenziali beneficiari devono soddisfare il requisito previsto dal Bando?

R. si rimanda al par. 2.1.1 nel quale è specificato che le imprese in forme aggregate sono da intendersi nella forma giuridica dei consorzi, società consortili, contratti di rete (rete-soggetto). E' altresì specificato nello stesso punto che il soggetto beneficiario è l'aggregazione e non i singoli soggetti che ne fanno parte e che i requisiti di ammissibilità devono essere posseduti dall'aggregazione e non dai singoli soggetti che ne fanno parte.

10.D. Si chiede di chiarire - in riferimento al criterio di valutazione C2 - se l'espressione "con priorità per investimenti effettuati da imprese non ancora localizzate in Calabria" implichi che:

- alle imprese già localizzate in Calabria non possa essere attribuito alcun punteggio (pari a zero) nell'ambito del criterio C2.1, a prescindere dal grado di innovazione e dalla coerenza con le filiere STEP; oppure se,
- anche le imprese già operanti in Calabria possano ottenere un punteggio (eventualmente inferiore rispetto a quello attribuito alle imprese extra-regionali), qualora il progetto presenti un effettivo grado di innovazione tecnologica trasformativa e contribuisca in modo significativo alla valorizzazione delle filiere STEP.

R. Il punteggio C2.1 è attribuibile, con un giudizio espresso dalla Commissione di valutazione, solo alle imprese extra regionali non ancora localizzate in Calabria ove la proposta progettuale sia basata su una tecnologia trasformativa il cui grado di innovazione consenta di valorizzare una delle filiere interessate da STEP. Non è attribuibile a proposte progettuali presentate da imprese già localizzate in Calabria.

10.D. Riguardo gli allegati 11, 12, 13, 14 e 17, da quanto riportato al punto 4.4.1 lettera n) abbiamo interpretato che tali allegati vadano inviati unitamente alla Domanda di Accesso solamente in relazione alla presentazione di progetti infrastrutturali che abbiano una durata superiore ai cinque anni, è corretto
R. Sì, precisando che, in relazione al progetto proposto, l'impresa dovrà valutare se è necessario allegare, a seconda dei casi, tutti o solo alcuni dei moduli indicati.

11.D. Al fine dell'Avviso STEP in oggetto, per la voce di costo del personale di R&S, è ammesso il distacco tra la società proponente e la sua controllante?
R. Sì, nel rispetto delle normative applicabili

12.D. Per quanto attiene alle "soglie di investimento", è specificato che il Programma di Investimento, qualora preveda esclusivamente la tipologia di intervento "B) Attività di Sviluppo Sperimentale", il limite massimo delle spese ammissibili è pari a 3.000.000 euro.
Le chiedo, a proposito di ciò, quale fosse il limite massimo di spese ammissibili qualora il Programma di Investimento preveda un mix di Interventi ripartiti tra la tipologia A e la tipologia B, e quale fosse il relativo limite massimo di spese ammissibili nel caso il Programma di Investimento preveda esclusivamente l'intervento "A) Investimenti Produttivi".
R. Nel caso il programma di investimento preveda solo A) Investimenti Produttivi oppure sia A) Investimenti Produttivi che B) Attività sperimentale, non vi sono limiti massimi per le spese ammissibili. Si evidenzia che la congruità dei costi proposti sarà oggetto di valutazione in fase istruttoria.

13.D. Al punto "4.11 "Modalità di erogazione del contributo finanziario e relativa documentazione giustificativa", numero 5, è indicata la documentazione da presentare per la richiesta di erogazione del 10% a saldo. Tra questa, si legge a proposito del requisito alla lettera "e" e alla lettera "j"; ma, mi sembra di aver compreso, che tale documentazione richiesta in ambo i punti parrebbe, apparentemente, sovrapponibile. Può aiutarmi a capire se effettivamente sia così?
R. Si conferma che quanto richiesto al punto 4.11 punto 5 lettera e) è sovrapponibile alla lettera j), che riporta ulteriori dettagli cui attenersi.

14.D. Per quanto concerne le Perizie giurate previste all'interno dell'Avviso - per l'intervento nel suo complesso, per la congruità delle spese di cui al par. 3.4 punto 1.1 lettere c) e d), per la realizzazione di interventi o l'acquisto di immobili – si chiede se è possibile produrre una perizia tecnica unica che ne accorpi i contenuti, o se è necessario formalizzare Perizie distinte per ciascuno degli aspetti sopra richiamati.
R. Le perizie indicate nel par. 4.4.1 dell'Avviso devono essere distinte e non accorpabili in unica perizia

15.D. In riferimento al documento “Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021–2027” e al relativo Allegato “Ambito di applicazione della verifica climatica per settori di intervento”, richiamato dall'articolo 3.8 dell'Avviso pubblico “STEP Calabria – Aiuti per interventi su tecnologie” approvato con Decreto Dirigenziale n. 15164 del 23/10/2025, si richiede un chiarimento in merito all'obbligo o meno di effettuare la verifica climatica e la conseguente analisi di mitigazione per i progetti che non rientrano nella categoria degli investimenti infrastrutturali di cui all'art. 5, lettera a), del Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al FESR 2021–2027. Come riportato nel documento, all'articolo 3 - Ambito di applicazione della verifica climatica in Italia, sono esclusi dalla verifica climatica tutti gli investimenti non classificabili come infrastrutture ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al FESR 2021–2027, purché non comprendano interventi per nuovi edifici o per ristrutturazioni importanti. In particolare, il documento citato specifica che: “Sono esclusi dalla verifica climatica tutti gli investimenti non indicati come infrastrutture all'art. 5 del Regolamento (UE) 2021/1058 [...] purché essi non comprendano interventi per nuovi stabilimenti (edifici) e/o per ‘ristrutturazioni importanti.’” Inoltre, la nota 15 precisa che la verifica climatica non è richiesta per gli interventi riconducibili alle lettere b)–h) dell'art. 5, tra cui:

- b) attività di ricerca applicata e innovazione (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità);
- d) gli investimenti produttivi in PMI e gli investimenti volti a mantenere i posti di lavoro esistenti e a creare nuovi posti di lavoro;
- e) investimenti in attrezzature, software e attività immateriali;

Nel caso specifico, il progetto presentato prevede esclusivamente:

- attività di ricerca e sviluppo sperimentale,
- acquisto di attrezzature (stampanti 3D, scanner 3D, workstation, scrivanie ergonomiche),
- acquisto di software e di un brevetto d'invenzione industriale,

senza alcun intervento edilizio o infrastrutturale.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l'intervento non rientri tra le categorie di progetto soggette a verifica climatica, e pertanto non sia necessario procedere con l'analisi dettagliata di mitigazione.

R. Si conferma che l'intervento non rientra tra le categorie di progetto soggette a verifica climatica.

Dunque, l'impresa non deve compilare, e non deve allegare alla domanda, nessuno degli allegati riferiti alla verifica climatica.

16.D. Nel caso di partecipazione in forma aggregata, qual è la formula di calcolo dell'indice di affidabilità finanziaria per l'intera aggregazione?

R. La formula di calcolo è unica per tutte le imprese proponenti, sia singole che in aggregazione. Si rimanda alla risposta n. 9 e al par. 2.1.1 dell'Avviso nel quale è specificato che le imprese in forme aggregate sono da

intendersi nella forma giuridica dei consorzi, società consortili, contratti di rete (rete-soggetto). E' altresì specificato nello stesso punto che il soggetto beneficiario è l'aggregazione (cioè il Consorzio di imprese, oppure la Società Consortile, oppure la Rete-Soggetto) e non i singoli soggetti che ne fanno parte e che i requisiti di ammissibilità devono essere posseduti dall'aggregazione e non dai singoli soggetti che ne fanno parte. Quindi, anche l'indice di affidabilità finanziaria si calcola sui dati di bilancio/situazione contabile di periodo certificata (come previsto da Avviso) del Consorzio, o della Società consortile o della Rete Soggetto partecipante.

17.D. Dalla lettura dell'Avviso sembrerebbe obbligatorio fornire l'Allegato 11 sulla verifica climatica (infatti non è presente la dicitura "ove ricorre" come in altri casi).

Il nostro progetto prevede attività di Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale, acquisto di attivi immateriali, acquisto di attrezzature hardware ed una piccola ristrutturazione dell'unità locale (sostituzione infissi, pavimentazione, etc.).

Stando a quanto è possibile selezionare nell'Allegato 11, noi dobbiamo configurarci nella terza opzione e quindi provvedere alla redazione dell'Allegato 17 (Analisi dettagliata) con la stima della CO₂eq.

Tuttavia, leggendo il Regolamento (UE) 2021/1058 e la Nota metodologica "Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027" indicati nell'Avviso, il nostro intervento comunque non dovrebbe configurarsi come interventi per nuovi stabilimenti (edifici) e/o per "ristrutturazioni importanti" e dovrebbe risultare esente dalla verifica climatica anche perchè le spese previste ricadono nelle seguenti fattispecie (richiamate nella Nota metodologica):

- attività di ricerca applicata e innovazione (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità);
- gli investimenti produttivi in PMI e gli investimenti volti a mantenere i posti di lavoro esistenti e a creare nuovi posti di lavoro;
- investimenti in attrezzature, software e attività immateriali.

Si richiede se l'interpretazione è corretta e quindi se siamo esenti dalla redazione degli allegati sulla verifica climatica.

R. Come riportato nel documento INDIRIZZI PER LA VERIFICA CLIMATICA DEI PROGETTI INFRASTRUTTURALI IN ITALIA PER IL PERIODO 2021-2027 DPCoe - MASE – JASPERS 6 ottobre 2023, all'articolo 3 - Ambito di applicazione della verifica climatica in Italia, sono esclusi dalla verifica climatica tutti gli investimenti non classificabili come infrastrutture ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al FESR 2021–2027, purché non comprendano interventi per nuovi edifici o per ristrutturazioni importanti. Lo stesso articolo 3 definisce che cosa si intenda per "ristrutturazioni importanti". Sarà cura dell'impresa verificare se la ristrutturazione dell'unità locale ricada o meno nella definizione di "ristrutturazioni importanti" ai sensi del richiamato documento. Di tale verifica si potrà dare conto nel computo metrico allegato all'istanza o in altro documento allegato alla domanda. Nel caso in cui la ristrutturazione non ricada nella definizione di "ristrutturazione importante", l'impresa non dovrà compilare, e non dovrà allegare alla domanda, nessuno degli allegati riferiti alla verifica climatica. Il caso prospettato sarà esentato dalla redazione degli allegati per la verifica climatica solo ove la ristrutturazione sia classificabile come "non importante", secondo le normative applicabili.

18.D. Con riferimento al par. 3.4.1 punto 1.1 lettera b) dell'Avviso, come si deve intendere il calcolo della percentuale massima di spese di cui alle sotto-voci b2-b3 che non possono in ogni caso superare complessivamente il limite del 40% dell'investimento ammissibile dell'intero Programma di Investimento. Il limite è da calcolare come il 40% dell'investimento ammissibile (riferito agli investimenti produttivi A) o come 40% dell'intero Programma di investimento (cioè della sommatoria degli investimenti produttivi A) e delle attività di sviluppo sperimentale B)?

R. Si evidenzia che le spese di cui alle sotto-voci b2-b3 non possono superare complessivamente il limite del 40% dell'investimento produttivo A) ammissibile. La specifica "40% dell'investimento ammissibile dell'intero Programma di Investimento" è da riferirsi al 40% della parte del Programma di Investimento formata da Investimenti ammissibili, cioè dal totale Investimenti Produttivi A) ammissibili, in quanto le Attività di sviluppo sperimentale B) non costituiscono investimenti ma spese riconosciute in OCS. Al riguardo, si evidenzia che nel formulario allegato 2, il foglio 4. Investimenti prevede alle voci b2+b3 tale modalità di calcolo (40% dell'Investimento Produttivo ammissibile).